

22 LUG. 2020

**COMUNE DI ANTRODOCO**  
**(Provincia di Rieti)**

**ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI**

PROT. N.

5998 Segr.

Off. Fog.

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO**

Il giorno venti del mese di luglio dell'anno duemilaventi il Dott. Daniele Giuncato, in qualità di organo di revisione dei conti del Comune di Antrodoco:

- dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 19.6.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 nell'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità ed attendibilità, pareggio finanziario e pubblicità;
- dato atto che risulta essere disponibile il piano delle risorse e degli obiettivi (PRO) per l'esercizio 2020;
- vista la proposta di delibera di Giunta comunale n. 83 dell'8.7.2020 avente ad oggetto "approvazione schema di transazione Comune vs Sogea SpA" (Allegato 1);
- considerato che in data 28.7.2006 veniva stipulato tra il Comune di Antrodoco e Sogea SpA un contratto di affidamento del servizio idrico nel territorio del Comune (Allegato 2);
- considerato che tra le parti è sorta una controversia in ordine all'esecuzione del medesimo contratto ed in particolare il Comune di Antrodoco ha comunicato di vantare nei confronti della società Sogea un credito pari ad € 1.030.229,36 mentre quest'ultima ha comunicato di vantare un credito nei confronti del Comune pari ad € 546.877,00 (Allegato 3) con, quindi, conseguente credito residuo a favore del Comune di Antrodoco pari ad € 483.352,36;
- preso atto che il Comune di Antrodoco con proprie note del 4.7.2018 e 15.4.2019 ha formalmente richiesto a Sogea Spa il pagamento del proprio predetto credito;
- preso atto che, in riscontro a quanto sopra, Sogea SpA, con note del 9.7.2018, 27.9.2018, 27.11.2019 e 7.5.2019 ha contestato l'importo richiesto dal Comune di Antrodoco per intervenuta prescrizione del diritto di credito relativo al periodo ricompreso tra gli anni 2006 e 2012;
- preso atto che in data 18.3.2020, in applicazione della clausola compromissoria prevista all'art. 18 del contratto del 28.7.2006 stipulato tra le parti, il Comune di Antrodoco ha notificato a Sogea SpA l'atto di nomina arbitro e domanda di arbitrato ex art. 810 c.p.c., indicando quale proprio arbitro designato l'Avv. Luca Conti;
- preso atto che con PEC del 6.4.2020 Sogea SpA ha designato quale proprio arbitro l'Avv. Mariella Cari;
- considerato che a causa del mancato accordo tra le parti e a seguito di apposita istanza al Presidente del Tribunale di Rieti per la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente del

Collegio Arbitrale, in data 9.6.2020, il Presidente del Tribunale di Rieti nominava quale “arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale nella controversia tra il Comune di Antrodoto e SOGEA s.p.a. relativa al pagamento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di affidamento del servizio idrico nel territorio del Comune”, l’Avv. Filippo Falivene (Allegato 4);

- preso atto quindi della intervenuta costituzione dell’intero Collegio Arbitrale in data 6.7.2020 (Allegato 5);
- considerato inoltre che le parti, pur insistendo ciascuna nelle proprie domande, onde evitare il procedimento arbitrale e gli esborsi connessi nonché l’alea del giudizio, hanno deciso di definire transattivamente e con carattere novativo ogni loro rapporto, dedotto e/o deducibile dal contratto del 28 luglio 2006 tutto incluso e nulla escluso;
- premesso che, come sopra detto, la somma esigibile dal Comune di Antrodoto nei confronti di Sogea Spa deve essere individuata in € 483.352,36, derivante dalla compensazione tra il credito vantato dal Comune di Antrodoto nei confronti di Sogea Spa, pari ad € 1.030.229,36, ed il credito vantato da quest’ultima nei confronti del Comune di Antrodoto, pari ad € 546.877,00;
- rilevato che il credito richiesto da Sogea SpA deriva dalle opere di manutenzione della rete idrica e fognaria del Comune, contrattualmente a carico dell’Ente Comunale, ma anticipate e sostenute da Sogea e mai rifuise dal Comune di Antrodoto;
- rilevato che il diritto di credito del Comune di Antrodoto nei confronti di Sogea SpA relativamente agli anni 2006-2012 sia ritenuto da quest’ultima estinto per avvenuta prescrizione dello stesso e che, quindi, l’eccezione di prescrizione del diritto sollevata da Sogea S.p.A. (che incide per 7 dei 13 anni di durata del rapporto contrattuale tra le parti) postula che, nella denegata ipotesi di accoglimento dell’eccezione di prescrizione del diritto da parte del Collegio arbitrale, il credito vantato dal Comune di Antrodoto nei confronti di Sogea S.p.A. sarebbe ridotto di circa la metà e, a fronte della compensazione con le somme ancora dovute a Sogea, il Comune di Antrodoto si troverebbe a non incassare alcuna somma, risultando quindi evidente, sulla scorta di quanto esposto, l’utilità per l’Ente stesso della transazione nei termini dall’atto transattivo allegato al presente parere (Allegato 6);
- considerato che la transazione è un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può insorgere tra loro e, quindi, l’elemento caratterizzante è la sussistenza di reciproche concessioni, e, pertanto al riguardo, la reciproca concessione appare evidente dal fatto che, a fronte della somma esigibile pari ad € 480.000,00, il Comune ne ottiene 350.000,00 (in due rate che verranno corrisposte in cinque mesi) rinunciando a € 130.000,00 circa mentre, di contro, Sogea ottiene il pagamento della minor somma pari ad € 350.000,00 a fronte della maggior somma pari ad € 480.000,00 con rinuncia alla propria eccezione circa la prescrizione del diritto di credito vantato nei suoi confronti dal Comune di Antrodoto con riferimento agli anni 2006-2012 (pari a 7 dei 13 anni di durata del rapporto contrattuale).
- preso atto poi che la Sogea SpA risulta attualmente in liquidazione (Allegato 7) e quindi appare concreto il rischio di un’eventuale completa o ridotta possibilità di pagamento delle somme ancora da essa dovute in funzione della incerta e temporalmente non definibile dinamica dei flussi finanziari connessi alla gestione straordinaria aziendale di Sogea SpA;
- preso atto che con riferimento alle pretese vantate dalle parti, anche se dalle stesse non espressamente richieste, conteggiate, contabilizzate o contestate, tutto incluso e nulla escluso, previa compensazione tra crediti e debiti esposti nei conteggi, Sogea SpA offre al Comune di

Antrodoco la somma onnicomprensiva pari ad euro 350.000,00 a saldo, stralcio e transazione novativa di tutti i crediti, dedotti e/o deducibili dal Comune di Antrodoco e derivanti dall'esecuzione del contratto del 28.07.2006 impegnandosi a versare € 175.000,00 alla sottoscrizione dell' accordo e la restante somma, pari ad ulteriori euro 175.000,00 entro e non oltre il giorno 31.12.2020;

- considerato che il mancato pagamento nel termine del 31.12.2020 dell'importo pari ad euro 175.000,00 consentirà al Comune di Antrodoco, di procedere esecutivamente presso il Tribunale di Rieti per il recupero del credito, con il riconoscimento degli interessi moratori e di una penale, di comune accordo determinata, di euro 50.000,00;
- considerato che con la sottoscrizione della transazione di cui in oggetto le parti si impegnano ad abbandonare l'instaurato procedimento arbitrale e le eventuali spese del Presidente Collegio Arbitrale resteranno a carico della Sogea SpA;
- preso atto dunque che l'accordo come sopra previsto risulta di utilità per l'Ente determinando un beneficio finanziario e la possibilità di gestione dell'incasso dello stesso, altrimenti incerto, in un arco temporale di soli cinque mesi;
- preso atto del mantenimento della copertura finanziaria e del permanere degli equilibri di bilancio connessi come indicato dal responsabile del servizio finanziario;
- visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1 del TUEL ed attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e sue successive modificazioni;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

### ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della transazione di cui in oggetto alla presente come riportata nella proposta di delibera di Giunta comunale n. 83 dell'8.7.2020 e nell'allegata proposta di transazione.

Antrodoco, 20.7.2020

L'organo di revisione

Dott. Daniele Giuncato

